

Sentenza: n. 398 del 1 Dicembre 2006

Materia: attuazione di direttive comunitarie in materia ambientale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt 4, 5 e 6 L.Cost. n.1/1963 (Statuto della Regione Friuli Venezia-Giulia), art. 117 co.2 lett. r) ed s) e co. 5 Cost.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge 6 maggio 2005, n. 11 della Regione Friuli Venezia-Giulia (disposizioni per l'adempimento degli obblighi della regione Friuli Venezia-Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004)

Esito: inammissibilità e non fondatezza delle questioni sollevate.

Estensore: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto la legge n. 11/2005 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato attuazione a tre direttive comunitarie in materia ambientale.

Il ricorso del Governo censura, in primo luogo, l'intera legge regionale per violazione dell'articolo 117 comma 1 della Costituzione. Secondo il Governo, infatti, le direttive in oggetto inciderebbero su materie che hanno un carattere fortemente unitario con la conseguenza che la loro attuazione sarebbe di competenza esclusiva dello Stato "in ragione degli interessi unitari che discendono dalla normativa comunitaria da recepire".

La censura è dichiarata infondata, in quanto, secondo la Corte, la necessità di attuazione unitaria delle direttive, che può giustificare l'intervento dello Stato in deroga al quadro costituzionale interno di ripartizione della funzione legislativa, deve risultare "con evidenza dalla stessa normativa comunitaria, sulla base di esigenze organizzative che ragionevolmente facciano capo all'Unione europea". Nel caso di specie, invece, le direttive non contengono norme da cui derivi l'esigenza di un accentramento di competenza per la loro attuazione.

Il Governo censura poi il Capo I della legge per violazione dello Statuto speciale (articoli 4, 5, e 6) e dell'articolo 117 comma 2 Cost., in quanto le disposizioni riguarderebbero una materia (tutela dell'ambiente) che non rientra tra quelle previste dallo Statuto speciale nella potestà legislativa regionale e che è invece attribuita dalla Costituzione espressamente alla potestà esclusiva dello Stato.

La questione viene ritenuta infondata. La direttiva 2001/42/CE, in tema di valutazione ambientale strategica (VAS), attiene alla "tutela dell'ambiente", materia che - secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte - presenta carattere di trasversalità ed abbraccia settori di sicura competenza regionale.

Nel caso, in particolare, la Corte esclude che vi sia invasione, da parte del legislatore regionale, di ambiti di competenza statale in quanto, da un lato, il capo I della legge limita espressamente l'intervento in attuazione della direttiva comunitaria alle sole materie di competenza regionale e, dall'altro, la regione si impegna (con gli articoli 2 e 12) a rispettare i principi e criteri generali della legislazione statale e ad adeguare progressivamente ad essi la propria normativa.

Il capo II della legge regionale n. 11/2005 dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In riferimento ad esso il Governo censura la violazione degli articoli 4, 5, 6 dello Statuto speciale, nonché la violazione dell'art. 117 comma 5

Cost., in quanto nelle materie di competenza esclusiva dello Stato spetta solo ad esso l'attuazione della normativa comunitaria. Le censure sono tutte ritenute infondate.

La Corte osserva infatti che il capo II della legge ha ad oggetto non la tutela ambientale ma la tutela del diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni ambientali, che costituisce un aspetto specifico del più ampio diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto come principio generale dell'attività amministrativa dalla legge n. 241/1990.

Dopo aver richiamato la legge n. 241/1990 - nella parte in cui stabilisce che l'accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e riconosce alle Regioni il potere di garantire livelli ulteriori di tutela dell'accesso, nell'ambito delle loro competenze - la Corte afferma che, nel caso specifico, la Regione è intervenuta nel rispetto dei limiti tracciati dalla legislazione statale in materia di accesso. Le norme introdotte con la legge regionale n. 11/2005 sono, infatti, rivolte a favorire una migliore conoscenza da parte dei cittadini dei problemi ambientali concreti ed riguardano unicamente l'amministrazione regionale e gli enti regionali (senza dunque intervenire a disciplinare l'accesso nei confronti di amministrazioni statali).

Sempre con riferimento al capo II il Governo censura, infine, la violazione dell'articolo 117 lett. r), in quanto la normativa regionale atterrebbe a materia contigua al "coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale" di competenza esclusiva dello Stato. La Corte precisa che l'attività di coordinamento informativo ed informatico serve ad assicurare una comunanza di linguaggi, procedure e standard omogenei in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. Da qui l'evidente inconferenza della censura formulata dal governo rispetto alla materia oggetto del giudizio.